



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/107/CU7/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA
FONTI RINNOVABILI NON FOTOVOLTAICHE**

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole sul decreto anche in considerazione dei correttivi introdotti (parametro Re per gli impianti a biomassa, valenza assegnata alle caratteristiche ambientali degli impianti, revisione dell'art. 19 dedicato agli ex zuccherifici) nell'ultima stesura trasmessa dal MISE, con la raccomandazione ai Ministeri di introdurre una norma che cerchi di dare soluzione ai contenziosi aperti, segnalando alcune rettifiche testuali e/o refusi, nonché alcune proposte di emendamento di seguito riportate:

Nello specifico:

all'art.3 inserire il seguente comma :

“6. Agli impianti alimentati a biomasse e biogas, iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, non si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, del decreto 6 luglio 2012.”

all'articolo 4, comma 3, lettera b) punto i. e all'articolo 10, comma 3, lettera f) punto ii. eliminare la parola “né” prima delle parole “di portata derivata” e sostituire le parole “né del periodo in cui ha luogo il prelievo” con le parole **“con la possibilità di ampliare il periodo in cui ha luogo il prelievo, fatte salve le condizioni ambientali previste dai piani di tutela delle acque”**.

alla fine dell'articolo 19 aggiungere le seguenti parole” **fatti salvi gli impianti già autorizzati con potenza inferiore ad 1 MW elettrico”**

all'art 20, comma 2, dopo le parole “impianti geotermici” inserire le parole **“inclusi gli impianti non sperimentali”**.

alla Tabella 1.A.all'ultimo punto del paragrafo 3, dopo le parole **“lino e vinaccioli, aggiungere le parole “terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali”**

all'Allegato 1, alla voce biomasse e alla tipologia c), va tolto il limite di potenza $1 < P \leq 5000$ kW.

all'Allegato 1, ultimo paragrafo, alla lettera c) inserire tra le parole **“in ingresso all'impianto” e “rispetta le condizioni”** le parole **“ attraverso la produzione di fertilizzante”**.

Con riferimento alle posizioni relative ai contingenti riservati alle singole fonti:

la Regione Puglia, chiede di modificare i contingenti per il maxieolico a favore di una maggiore incentivazione degli impianti eolici onshore (allegato).

le Regioni Molise ed Abruzzo esprimono parere favorevole condizionato alla previsione all'articolo 19 dell'estensione degli incentivi anche agli ex zuccherifici che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2015. (proposta di emendamento allegata)

la Regione Veneto richiede innalzare il contingente e le tariffe relativi al minieolico.

la Regione Valle d'Aosta chiede l'innalzamento del contingente e delle tariffe riservate all'idroelettrico a registro.

la Provincia Autonoma di Trento esprime parere favorevole condizionato all'innalzamento del contingente destinato all'idroelettrico a registro.

Roma, 5 novembre 2015

ALLEGATO



REGIONE
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE
SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED
EFFICIENZA ENERGETICA

03 novembre 2015

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art. 47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatari:
Assessore alla Qualità dell'Ambiente
d.santorsola@alice.it

Oggetto: Contributo Commissione Ambiente/Energia/Agricoltura - 04 novembre 2015.

Proposte di emendamento allo schema di DM del MISE, di concerto con MATTM, relativo a "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche"

Art. 9

(Iscrizione a registro)

Nella tabella inclusa nel comma 3 sostituire la voce "Eolico onshore 60 MW" con la voce "Eolico onshore 260 MW"

Art. 12

(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)

Nella tabella inclusa nel comma 3 sostituire la voce "Eolico onshore 800 MW" con la voce "Eolico onshore 400 MW"

Allegato 1

Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

Modificare la colonna della tariffa incentivante relativa ad Eolico onshore con i seguenti valori:

1<P≤20	20	250
20<P≤60	20	225
60<P≤200	20	190
200<P≤1000	20	170
1000<P≤5000	20	130
P>5000	20	110

Relazione sulle proposte di emendamento agli articoli 9, 12 e Allegato 1

La Puglia ha fatto registrare una concentrazione inverosimile di iniziative in impianti alimentati da FER di grande taglia; Puglia e Sicilia insieme rappresentano il 50% ed oltre del totale nazionale di impianti eolici in esercizio e di impianti eolici proposti in autorizzazione.

Problematiche di impatto territoriale, di consumo del suolo e soprattutto la necessità di realizzare complessi ed impattanti interventi di sviluppo della rete elettrica in alta e altissima tensione per far fronte alle richieste di connessione dei grandi impianti eolici proposti, fanno

www.regione.puglia.it

Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080-5405975
Pec: servizio.energieininnovabili@pec.rupar.puglia.it



propendere, in Puglia come in Sicilia, per una politica energetica e di incentivazione tariffaria che favorisca lo sviluppo di impianti piccoli (mini-eolico fino a 60 kW e pochi impianti residuali con potenze fino a 1 MW), i quali non richiedono nuove infrastrutture significative della rete elettrica.

Invece la bozza di DM riserva ai grandi eolici il contingente di gran lunga più rilevante.

Per la Puglia è indispensabile prevedere una ridistribuzione degli incentivi tariffari e dei contingenti di potenza incentivabili per salvaguardare le iniziative nel settore FER piccola taglia, preferibilmente integrate nei complessi immobiliari a destinazione civile ed industriale esistenti.

A tale proposito, con particolare riferimento alla fonte eolica, si osserva che lo schema di DM del MISE comporta una insostenibile penalizzazione degli impianti con potenze fino a 60 kW, che rischierebbero di non essere più realizzati con conseguenze gravissime, anche occupazionali, sulla filiera produttiva nazionale. Appare necessario quindi eliminare o limitare al massimo le riduzioni tariffarie previste dal DM per gli impianti in questione ed aumentare la potenza incentivabile degli eolici a registro. A tale scopo, è senz'altro utile la proposta formulata in sede tecnica di ridurre da 800 a 400 MW la disponibilità di potenza incentivabile per i grandi impianti eolici superiori a 5 MW soggetti alle procedure competitive per l'assegnazione degli incentivi; detta riduzione, infatti, consente di costituire una riserva significativa che potrà essere ridistribuita a vantaggio degli impianti di minori dimensioni e, specificatamente, dei cosiddetti mini-eolici.

Sulla base di una simulazione effettuata assumendo il dato medio di 1500 ore/annue di funzionamento, si calcola che se si destina metà della riduzione del contingente di potenza incentivabile per gli eolici ad asta (800-400= 400 MW) agli eolici onshore a registro (aumentando il relativo contingente da 60 a 260 MW), è possibile aumentare significativamente la tariffa incentivante per gli eolici a registro fino a 1 MW, a parità di spesa complessiva, nonché mantenere un margine di spesa per tener conto dei possibili ribassi d'asta rispetto ai 110 €/MWh che rappresentano la base per i grandi eolici soggetti alle procedure competitive.

L'intento dichiarato dal MISE di voler puntare sui grandi eolici perché ritenuti impianti di più rapida e sicura realizzazione è erroneo, visto che, per dichiarazioni della stessa associazione rappresentativa dei produttori eolici, oltre il 50% degli impianti che si sono aggiudicati l'ultima asta per le incentivazioni tariffarie nel 2013, non sono mai stati realizzati pur essendo stati autorizzati.

Art. 5

(Valori della potenza di soglia)

Al comma 2, integrare la lettera a) nel seguente modo:

- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; ***due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa cabina primaria di raccolta alta/media tensione, o stessa linea MT nel caso di connessioni in media tensione).*** Per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;

Modificare la lettera b) nel seguente modo:

www.regione.puglia.it



- b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica come definito alla lettera a), che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o - anche per via indiretta - siano riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici nella disponibilità del medesimo produttore e riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Relazione sulle proposte di emendamento all'articolo 5

Alla luce della lunga e triste esperienza di frazionamenti artificiosi di grandi impianti FER vissuta in Puglia, si ritiene insufficiente il criterio di cumulabilità indicato nell'art. 5 dello schema di DM. Né appare significativo il generico rinvio, operato dall'art. 29, agli ulteriori "elementi indicativi" di cui dovrebbe tener conto il GSE. Il punto è che, in tutta la normativa di settore, manca una definizione chiara di "punto di connessione" ai fini della cumulabilità degli impianti.

E' ampiamente noto che i gestori di rete non hanno effettuato alcun controllo preventivo a fronte di plurime richieste di connessione che venivano loro avanzate da vari soggetti imprenditoriali, a volte i medesimi, a volte riconducibili a medesimi centri di interesse. Ad ogni richiesta di connessione è seguito il rilascio di una soluzione di connessione con un proprio codice identificativo ed un distinto gruppo di misura dell'energia prodotta. Tale apparente distinzione ha dato adito ad estenuanti contenziosi amministrativi (e non di rado anche dispute giuridiche in sede penale) in cui le imprese autrici dei frazionamenti sostengono di non aver eluso le leggi e di non aver usufruito impropriamente degli incentivi tariffari per il solo fatto di avere due, tre o più diversi contatori/POD/codici Enel.

Il fatto di introdurre nello schema di DM, sia pure con riferimento alle procedure per l'aggiudicazione degli incentivi tariffari, un criterio di cumulabilità limitato "alla stessa particella catastale o a particelle catastali contigue" rappresenta un passo indietro di almeno 5 anni nell'esperienza pugliese e pregiudica l'esito di ulteriori giudizi pendenti, tra i quali l'arbitrato internazionale ICSID promosso dalla società BLUSUN S.A. contro la Repubblica Italiana con correlata richiesta di risarcimento per oltre 180 milioni di euro.

La proposta di emendamento si basa su alcuni passaggi contenuti nell'art. 5 della LR pugliese n. 25/2012, che è stato redatto previa audizione da parte della competente Commissione Consiliare anche delle Procure della Repubblica pugliesi, tuttora impegnate a contrastare il fenomeno del frazionamento artificioso di impianti FER e la conseguente appropriazione indebita di denaro pubblico attraverso le incentivazioni tariffarie.

Si rammenta che la suddetta L.R. n. 25/2012 è stata impugnata in più punti dal Governo davanti alla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 307/2013 ha annullato solo 3 commi, ininfluenti ai fini dell'argomento oggetto dell'emendamento in discussione.

ALLEGATO

PROPOSTA HOUSE

Art. 19	Art. 19
<i>(Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici)</i>	<i>(Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici)</i>
<p>1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, continuano ad accedere agli incentivi del DM 18 Dicembre 2008, alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto Comitato del 5 febbraio 2015 e nel limite complessivo, richiamato anche in premessa di 120,5 MW elettrici. A tale fine, nella gestione delle qualifiche già rilasciate, il GSE tiene conto delle proposte di ridimensionamento della potenza incentivata presentate dagli operatori.</p>	<p>1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero già approvati e quelli di ulteriore approvazione, entro il 31 dicembre 2015, da parte del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.81, continuano ad accedere agli incentivi del DM 18 Dicembre 2008 —alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto Comitato del 5 febbraio 2015, e nel limite complessivo, richiamato anche in premessa di 120,5 MW elettrici, il cui superamento non potrà eccedere il 5% massimo. A tal fine, nella gestione delle qualifiche già rilasciate, il GSE tiene conto delle proposte di ridimensionamento della potenza incentivata presentate dagli operatori. .</p>